



QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE

Piazza delle Istituzioni, edificio A – Zona Appiani – TREVISO – Cap. 31100 – Tel. 0422. 248111

<https://questure.poliziadistato.it/it/Treviso> Pec: dipps188.00p0@pecps.poliziadistato.it

DOCUMENTI NECESSARI PER LA “COESIONE FAMILIARE”¹ EX ART. 30, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS n.286/1998 E SUCC. MOD. ED INTEGR. tramite la compilazione e l’invio di un kit postale (Sportello Amico di Poste Italiane)

L’istituto della “coesione familiare” previsto dall’ex art.30, comma 2, lett. c), del d.lgs n.286/98 può essere invocato a favore dei seguenti familiari:

a) **coniuge**, di età non inferiore ai diciotto anni e non legalmente separato, purché non risulti già coniugato con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Al coniuge è equiparato il **partner dello stesso sesso unito civilmente**, purché maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; Circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n.3511, “legge 20 maggio 2016, n.76...Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare”);

b) **figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio**, a condizione che l’altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni: **i minori adottati, o affidati, o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli** (art.29, comma 2, T.U. Immigrazione). Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare (art.29, comma 2, T.U. Immigrazione);

c) **figli maggiorenni a carico** che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa dello stato di salute che comporta un’invalidità totale;

d) **genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine**, oppure genitori ultrasessantacinquenni quando gli altri figli non possono provvedere al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute.

E’, inoltre, consentito il ricongiungimento del **genitore naturale del minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore** (art.29, comma 5, T.U. Immigrazione) e del **genitore del minore non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato** (art.29 bis T.U. Immigrazione).

Documentazione richiesta: da allegare in fotocopia nella busta con cui si spedisce il kit postale ed esibire in originale il giorno della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Si premette che, in deroga alla normativa in materia di autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n.286/1998 e succ. mod. ed integr.) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazione) debbano esibire dei certificati, dovranno richiederli all’amministrazione competente.

¹ Richiedibile da chi è regolarmente soggiornante in Italia ed è titolare di uno dei seguenti permessi di soggiorno: permesso UE per soggiornanti di lungo periodo S.L.P. (ex carta di soggiorno); permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, ovvero per motivi familiari, per asilo/protezione sussidiaria, per ricerca scientifica, per studio o per motivi religiosi, Carta blu UE.

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, ma che ha presentato istanza di rinnovo del titolo, può presentare richiesta di ricongiungimento familiare *nelle more* del procedimento amministrativo. Non è invece consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il fotosegnalamento (visto d’ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, Carta blu UE ovvero per ricerca scientifica, per motivi familiari, per studio o per motivi religiosi).



QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE

Piazza delle Istituzioni, edificio A – Zona Appiani – TREVISO – Cap. 31100 – Tel. 0422. 248111

<https://questure.poliziadistato.it/Treviso> Pec: dipps188.00p0@pecps.poliziadistato.it

PER TUTTI

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) copia del **passaporto in corso di validità** (solo copia delle pagine con i dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- 3) copia del **titolo al soggiorno**;
- 4) copia del codice fiscale **solo se già in possesso**;
- 5) **certificazione attestante l'attuale dimora**:
 - certificato di residenza oppure
 - dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura di Treviso solo per il Comune di Treviso.

Il **giorno** della **convocazione** inoltre sarà necessario esibire:

- 1) originale della ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit;
- 2) appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;
- 3) **4 fototessere** del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (**i figli devono essere presenti alla convocazione**)
- 4) originale del passaporto in corso di validità e del permesso di soggiorno e **originali di tutti i documenti allegati in fotocopia al kit-postale.**

N.B. Il giorno della consegna e dell'attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 6 anni.

1. **idoneità alloggiativa.** Nel caso di domanda di ricongiungimento familiare di un solo figlio di età inferiore agli anni 14, non è necessaria la certificazione di idoneità dell'alloggio, ma è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, data la sua natura di attestazione di conformità tecnica e non di certificato non ha una scadenza temporale e può essere validamente presentato a corredo dell'istanza di ricongiungimento familiare anche oltre i sei mesi dal suo rilascio;

2. **copia del titolo di soggiorno del familiare** straniero già regolarmente soggiornante (ai sensi dell'art.28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod) oppure documento di identità del familiare cittadino italiano;

3. copia dei **certificati attestanti il rapporto** di coniugio, l'unione civile o il legame familiare tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l'estratto dell'atto di nascita del minore **ove non sia già stato dimostrato**;

4. **certificato di residenza e stato famiglia**;

5. documentazione attestante il possesso di un "**reddito minimo** annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare da ricongiungere..." (art.29, comma 3, lett.b), del d.lgs n.286/1998 e succ. mod ed integr.);

6. dichiarazione sostitutiva di **atto di notorietà** circa il mantenimento da parte del familiare;



QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE

Piazza delle Istituzioni, edificio A – Zona Appiani – TREVISO – Cap. 31100 – Tel. 0422. 248111

<https://questure.poliziadistato.it/Treviso> Pec: dipps188.00p0@pecps.poliziadistato.it

7. copia del passaporto del familiare con cui ci si ricongiunge;
 8. in caso di **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell'altro genitore, qualora esistente;
 9. in caso di figli **maggiorenni** a carico: certificazione che attesti l'invalidità totale;
 10. in caso di **genitori infra sessantacinquenni**: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l'assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza; la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di Apostille;
 11. in caso di **genitori ultra sessantacinquenni**: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l'assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostille), assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo). Il giorno del fotosegnalamento esibire anche originale e copia della richiesta di iscrizione formalizzata all'ULSS competente;
 12. bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).
- È prevista la stipula dell'Accordo di Integrazione presso la Questura (art.4-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e integrazioni e D.P.R. 14 settembre 2011 n.179).